

Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 20 OTT. 2025 immediatamente esecutiva: SI X NO

OGGETTO: S.R.R. ENNA PROVINCIA ATO 6 S.C.P.A. – APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE.

L'anno duemilaventisei il giorno VENTI del mese di OTTOBRE alle ore 16:07 e seguenti nella sede Municipale il Commissario Regionale, Dott. Livio Davide Cardaci nominato Commissario Regionale in sostituzione del Consiglio Comunale, con D.P.541/ GAB del 20/05/2025, con la partecipazione del Segretario Comunale , Dott.ssa Annabel Sotera in videoconferenza da remoto.

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri previsti dalla legge;

VISTO l'art.11 della L.R. N.35 del 15 settembre 1997;

VISTA la L.R. N. 48/1991;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. per la Regione Siciliana;

DELIBERA

DI APPROVARE e fare propria l'allegata proposta di cui all'oggetto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Annabel Sotera

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Livio Davide Cardaci

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto, ai sensi della L. R. n. 44/91, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune dal ..... , per .....[1] giorni consecutivi.

Aidone, lì _____

Il Messo Comunale timbro Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 20 OTT. 2026

☒ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2, L.R. 44/91) .

☐ essendo trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1 L.R. 44/91).

☐ essendo trascorsi _____ dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Aidone, lì _____

timbro Il Segretario Comunale

F. to Dott.ssa Annabel Sotera

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

Il Funzionario Comunale

---

[1] 15 gg. per quelle ordinarie; 30 gg per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.

Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proposta N°_____ del _____

Ufficio proponente: AREA SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO	**S.R.R. Enna Provincia ATO 6 S.C.p.A. – Approvazione modifiche allo Statuto sociale.**

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Demetra Di Dio Giantia

Approvata nella seduta del : 20 OTT. 2026 **Immediatamente esecutiva : SI NO**

Il Commissario Straordinario
Livio Davide Cardaci

COMUNE DI AIDONE - Prov. di ENNA

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Annabel Sotera

Premesso che:

- la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, disciplina la gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione delle Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (S.R.R.);
- ai sensi della citata legge regionale, le S.R.R. costituiscono gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti;
- il comma 7 dell'art. 6 della L.R. n. 9/2010 stabilisce che per il funzionamento delle S.R.R. si applicano le norme del codice civile e che l'amministrazione e il controllo delle società sono disciplinati dagli atti costitutivi e dagli statuti, conformemente alle previsioni della medesima legge regionale;
- ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2010, sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle S.R.R.;
- il Comune di Aidone è socio della S.R.R. Enna Provincia ATO 6 S.C.p.A., società a capitale interamente pubblico, costituita nell'ambito territoriale di riferimento della provincia di Enna;
- la S.R.R. Enna Provincia ATO 6 S.C.p.A. svolge le funzioni attribuite dalla normativa regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento;

Richiamato lo Statuto vigente della S.R.R. Enna Provincia ATO 6 S.C.p.A.;

Vista la proposta di modifica dello Statuto della S.R.R. Enna Provincia ATO 6 S.C.p.A., approvata dall'Assemblea dei Soci del 29.09.2026 e sottoposta all'esame degli enti soci, concernente in particolare:

1. la proroga della durata della società;
2. l'attribuzione all'Assemblea dei soci della competenza a eleggere il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
3. l'incremento da tre a cinque del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. l'inserimento nello Statuto di una specifica disposizione relativa al rispetto del principio di equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione;

Considerato che:

- si rende necessario procedere all'adeguamento dell'art. 6 dello Statuto, relativo alla durata della società, mediante proroga della stessa dall'attuale scadenza del 31 dicembre 2030 al 31 dicembre 2060;
- si rende altresì opportuno modificare l'art. 12 dello Statuto, attribuendo espressamente all'Assemblea dei soci la competenza a eleggere il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- si rende necessario modificare l'art. 18 dello Statuto, portando da tre a cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- conseguentemente, si rende necessario modificare l'art. 18 anche per disciplinare espressamente il rispetto del principio di equilibrio tra i generi nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- le modifiche proposte sono finalizzate ad adeguare e rendere maggiormente coerente la disciplina statutaria della società con l'attuale assetto organizzativo e con la normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica;

Ritenuto di dover procedere, per quanto di competenza del Comune, all'approvazione delle modifiche statutarie sopra indicate;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 42;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto lo Statuto della S.R.R. Enna Provincia ATO 6 S.C.p.A. approvato con delibera del Consiglio Comunale n 29 del 14/08/2012.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

PROPONE

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche allo Statuto della S.R.R. Enna Provincia ATO 6 S.C.p.A., secondo il testo riportato nel presente provvedimento e nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

7. Di dare atto che, per effetto delle modifiche approvate con il presente provvedimento, l'Assemblea dei soci della S.R.R. Enna Provincia ATO 6 S.C.p.A. sarà competente all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto modificato.

8. Di dare atto che il Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Enna Provincia ATO 6 S.C.p.A. sarà composto da cinque componenti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti applicabili alle società a partecipazione pubblica.

9. Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea dei soci della S.R.R. Enna Provincia ATO 6 S.C.p.A. e a esprimere il voto favorevole del Comune in ordine alle modifiche statutarie oggetto della presente deliberazione.

10. Di dare atto che le modifiche statutarie saranno perfezionate dagli organi societari competenti e mediante gli ulteriori adempimenti eventualmente previsti dalla normativa vigente.

11. Di demandare al Responsabile del competente Settore comunale l'adozione degli atti conseguenti e necessari, ivi compresa la trasmissione della presente deliberazione alla S.R.R. Enna Provincia ATO 6 S.C.p.A.

12. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ove ne ricorrano i presupposti.

ALLEGATO "A" STATUTO CON MODIFICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica, e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Addì, 23/09/2026

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, _____.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dalla L.R. 30/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 23/09/2026

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.R. 48/1991, si attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente: Somma da impegnare Euro 7.335,33 CAP. 7701 Competenza anno 2026

Addì, 23/09/2026

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

S.R.R. Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti
Enna Provincia - Ato 6

Società dotata di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Cod. amm.: srrep
Cod. AOO: AOO01
Cod. registro: Cod-Reg.SRR_ATO6
Protocollo num: 0002821
Data Protocollo: 06/10/2026

Ai Sigg. Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni Soci

E p.c. *Ai Sigg. Sindaci dei Comuni Soci*

Ai Sigg. Segretari Comunali dei Comuni Soci

Oggetto: S.R.R. Enna Provincia ATO 6 S.C.p.A. – Trasmissione Statuto Societario modificato per l'approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni soci.

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

Egregio Signor Presidente,
facendo seguito alle determinazioni assunte dall'Assemblea dei soci della S.R.R. Enna Provincia ATO 6 S.C.p.A. nella seduta del 29 settembre 2026, in allegato, si trasmettono lo schema di Statuto sociale modificato e lo schema di deliberazione consiliare per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Le modifiche statutarie sottoposte all'attenzione dei Comuni Soci riguardano, in particolare:

- Art. 6 – modifica della durata della società fino al 31 dicembre 2060;
- Art. 12 - attribuzione all'Assemblea dei Soci della nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- Art. 18 – modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che passa da tre a cinque componenti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e inserimento di una specifica disposizione volta a garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione, in conformità alla normativa vigente.

Il perfezionamento delle modifiche richiede la preventiva approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni Soci, cui seguirà la convocazione dell'Assemblea straordinaria della Società per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.

Si chiede, pertanto, alle SS.VV. di voler avviare l'iter per la sottoposizione della proposta di approvazione delle modifiche statutarie al Consiglio Comunale.

Si chiede, altresì, di voler trasmettere alla Società, successivamente all'adozione, copia della deliberazione consiliare per poter procedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Si confida nella cortese collaborazione degli Enti Soci e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o per ogni ulteriore esigenza istruttoria.

Si allega:
- Schema di Statuto con modifiche in evidenza;
- Schema di Statuto modificato da approvare;
- Schema di deliberazione del Consiglio comunale.

Cordialmente.

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Antonio Licciardo

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

STATUTO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DENOMINATA
"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 6 - ENNA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'articolo 2615-ter del c.c. e in ossequio all'articolo 6, comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n.9, tra i seguenti Enti: la Provincia Regionale di Enna e i Comuni di Enna, Nicosia, Leonforte, Barrafranca, Troina, Agira, Valguarnera Caropepe, Regalbuto, Pietraperzia, Centuripe, Assoro, Villarosa, Catenanuova, Aidone, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Cerami, Sperlinga, una società consortile per azioni con la denominazione:
"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 6 - ENNA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", in sigla **"S.R.R. ENNA PROVINCIA"** per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei ri- fiuti. Alla società non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.
E' vietata la cessione delle azioni anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'articolo 6, comma 3, della L.R. n.9/2010. Il tutto nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

Art.2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Enna, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel Registro delle Im- prese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attua- zione del c.c.. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

Art.3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.
In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza. Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

Art.4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, così come previsto dall'articolo 8 della L.R. n.9/2010 ha quale oggetto l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n.9/2010.

Esercita l'attività di controllo di cui all'articolo 8, comma 2, della L.R. n.9/2010, finalizza alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.
La S.R.R., ai sensi dell'articolo 8, comma 3 e ss., della L.R. n.9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alle Regione e alla Provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività d'informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti e dagli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei ri- fiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

Art.5 - FUNZIONI

La S.R.R. inoltre:

a) è sentita ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n.9/2010 nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti e dei sensi dell'articolo 3, comma 1, lett.d), nell'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lettera 1, comma 2, articolo 4 della L.R. n.9/2010;

c) la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultati di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'articolo 8, comma 2, L.R. n.9/2010;

d) attiva, di concerto con i Comuni consorziati e con il ge- store del servizio per la gestione integrata dei rifiuti tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario del- la gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. n.9/2010;

e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servi- zi di gestione integrata dei rifiuti, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati del piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, della L.R. n.9/2010;

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei ri- fiuti e ridurne la pericolosità, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. n./2010:

1) azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizza- ti a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

2) iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

3) campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti ta- li da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con la cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli Comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni ai sensi dell'articolo 15,

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

comma 2 del- la L.R. n.9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i Comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n.152/2006 al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della L.R. n.9/2010;

i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15 della L.R. n.9/2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

Art.6 - DURATA

La durata della società viene prorogata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art.7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della Società è fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), ed è diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni nominative ordina- rie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore uguali diritti, salvo quanto infra specificato.

Ai sensi dell'art.2346, primo comma c.c., è esclusa l'emissione dei titoli azionari.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della L.R. n.9/2010, nel seguente modo:

a) 95% (novantacinque per cento) ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5% (cinque per cento) alla Provincia appartenente all'ATO. Detto capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

-**Provincia Regionale di Enna**: numero 6.000 (seimila) azioni del valore nominale complessivo di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero);

-**Comune di Enna**: (abitanti: 27.894 (ventisettemilaottocentonovantaquattro) numero 21.023 (ventunomilaventitré) azioni, del valore nominale

complessivo di Euro 21.023,00 (ventunomilaventitré virgola zero zero);

-**Comune di Nicosia:** (abitanti: 14.272 (quattordicimiladuecentosettantadue) numero 10.757 (diecimilasettecentocinquantasette) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 10.757,00 (diecimilasettecento-cinquantasette virgola zero zero);

-**Comune di Leonforte:** (abitanti: 13.878 (tredicimilaottocentosettantotto)) numero 10.460(diecimilaquattrocentosessanta) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 10.460,00 (diecimilaquattrocentosessanta virgola zero zero);

-**Comune diBarrafranca:**(abitanti:13.977tredicimilanovecentosettantasette)) numero 10.534 (diecimilacinquecentotrentaquattro)azioni, del valore nominale complessivo di Euro 10.534,00 (diecimilacinquecentotrentaquattro virgola zero zero);

-**Comune di Troina:** (abitanti: 9.628 (novemilaseicentoventotto)) numero 7.256 (settemiladuecentocinquantasei) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 7.256,00 (settemiladuecentocinquantasei virgola zero zero);

-**Comune di Agira:** (abitanti: 8.484 (ottomilaquattrocentottantaquattro)) numero 6.395 (seimilatrecentonovantacinque) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 6.395,00 (seimilatrecentonovantacinque virgola zero zero);

-**Comune di Valguarnera Caropepe:** (abitanti: 8.182 (ottomilacentottantadue)) numero 6.166 (seimilacentosessantasei) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 6.166,00 (seimilacentosessantasei virgola zero zero);

-**Comune di Regalbuto:** (abitanti: 7.388 (settemilatrecentottantotto)) numero 5.568 (cinquemilacinquecentosessantotto) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 5.568,00 (cinquemilacinquecentosessantotto virgola zero zero);

-**Comune di Pietraperzia:** (abitanti: 7.227 (settemiladuecentoventisette)) numero 5.446 (cinquemilaquattrocentoquarantasei) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 5.446,00 (cinquemilaquattrocentoquarantasei virgola zero zero);

-**Comune di Centuripe:** (abitanti: 5.599 (cinquemilacinquecentonovantanove)) numero 4.220 azioni, del valore nominale complessivo di Euro 4.220,00 (quattromiladuecentoventi virgola zero zero);

-**Comune di Assoro:** (abitanti: 5.366 (cinquemilatrecentosessantasei)) numero 4.045 (quattromilaquarantacinque) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 4.045,00 (quattromilaquarantacinque virgola zero zero);

-**Comune di Villarosa:** (abitanti: 5.130 (cinquemilacentotrenta)) numero 3.867 (tremilaottocentosessantasette) azioni, del valore nominale

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

complessivo di Euro 3.867,00 (tremilaottocentosessantasette virgola zero zero);

-**Comune di Catenanuova:** (abitanti:4.999(quattromilanovecentonovantanove)) numero 3.767 (tremilasettecentosessantasette) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 3.767,00 (tremilasettecentosessantasette virgola zero zero);

-**Comune di Aidone:** (abitanti: 4.929 (quattromilanovecentoventinove)) numero 3.715 (tremilasettecentoquindici) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 3.715,00 (tremilasettecentoquindici virgola zero zero);

-**Comune di Calascibetta:** (abitanti: 4.628 (quattromilaseicentoventotto)) numero 3.488 (tremilaquattrocentottantotto) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 3.488,00 (tremilaquattrocentottantotto virgola zero zero);

-**Comune di Gagliano Castelferrato:** (abitanti: 3.722 (tremilasettecentoventidue)) numero 2.806 (duemilaottocentosei) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 2.806,00 (duemilaottocentosei virgola zero zero);

-**Comune di Nissoria:** (abitanti: 2.969 (duemilanovecentosessantanove)) numero 2.238 (duemiladuecentotrentotto) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 2.238,00 (duemiladuecentotrentotto virgola zero zero);

-**Comune di Cerami:** (abitanti: 2.150 (duemilacentocinquanta)) numero 1.621 (milleseicentoventuno) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 1.621,00 (milleseicentoventuno virgola zero zero);

-**Comune di Sperlinga:** (abitanti: 833 (ottocentotrentatré)) numero 628 (seicentoventotto) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 628,00 (seicentoventotto virgola zero ze-. ro).

Totale valore nominale azioni sottoscritte dalla Provincia: Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero).

Totale valore nominale azioni sottoscritte dai Comuni: Euro 114.000,00 (centoquattordicimila virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

Art.8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'articolo 7 e 4 e seguenti della L.R. n.9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali,

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008565 del 06-10-2026 arrivo

regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi e alla società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi.

La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17 L.R. n.19/2005, dall'articolo 4, comma 2, lett.c), d) ed e) della L.R. n.9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è comunque tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R..

Tale versamento non potrà essere sospeso o ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale; scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori,nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono poste a carico dei Comuni consorziati, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L.R. n.9/2010.

Art.9 - DOTAZIONE ORGANICA

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 9 della

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

L.R. n.9/2010, e 45, comma 2 della L.R. n.2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso articolo 19, comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino ai termini di legge.

Nella fase di avvio della S.R.R., in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'articolo 19 della L.R. n.9/2010. La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della L.R. 29 dicembre 1962 n.28 e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R a qualsiasi assunzione ed altresì all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna.

Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 5 novembre 2004 n.15, nonché dell'articolo 45 del- la L.R. 8 febbraio 2007 n.2 e dell'articolo 61 della L.R. 14 maggio 2009 n.6.

Art.10 - SOCI

Assumono la qualità di socio della S.R.R. tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO 6, fatta eccezione per il Comune di Piaz za Armerina giusta quanto specificato ai punti 3) e 4) della premessa dell'atto costitutivo, così come individuato dal- l'articolo 5, comma 1 della L.R. n.9/2010 e la Provincia Regionale di Enna.

Le quote di partecipazione e le modalità sono previste al- l'articolo 6 della L.R. n.9/2010 nonché all'articolo 7 del presente statuto.

Stante la mancata emissione dei titoli azionari ai sensi del superiore art.7, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali corporativi e patrimoniali, spetta ai soci consorziati a far data dall'iscrizione nel libro soci. Eventuali trasferimenti delle partecipazioni azionarie, (che potranno es- sere effettuati solo in conformità ad eventuali modifiche delle partecipazioni sociali come regolate dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9/2010 o successive modifiche), dovranno essere redatti per atto

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

pubblico o scrittura privata autenticata, e saranno efficaci verso la società solo previa iscrizione nel libro soci, ai sensi degli articoli 2355 e 2022 c.c. su richiesta dell'alienante o dell'acquirente.

Art.11 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi della società sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente e il Vicepresidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

e)

Art.12 - L'ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria, in conformità all'articolo 2364 c.c. è convocata almeno una volta ogni semestre, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede Sociale, o in videoconferenza con le modalità appresso specificate, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o 1/5 (un quinto) dei Soci lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'articolo 2364 c.c., approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vicepresidente.

L'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 2365 c.c., delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

Art.13 - VINCOLI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 14 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata al recapito ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente comunicati dal socio. L'avviso dovrà prevedere una seconda convocazione, indicandone giorno, luogo ed ora. Qualora non venissero adempiute le suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0009665 del 06-10-2026 arrivo

Art.15 - DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA

L'intervento in assemblea e l'esercizio dei relativi diritti sociali è consentito ai soci consorziati previa iscrizione nel libro soci, ai sensi dell'art.2355 e 2022 c.c. su richiesta dell'alienante o dell'acquirente.

Il diritto di voto, anche in deroga all'articolo 7, è esercitato dai Comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95% (novantacinque per cento)) ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della L.R. n.9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5% (cinque per cento)).

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con le seguenti modalità.

La delega può essere rilasciata: per quanto riguarda i Comuni, solo a componenti della Giunta Municipale; per quanto riguarda la Provincia o l'Ente che la dovesse sostituire: solo a componenti dell'organo con funzioni esecutive.

Qualora, in forza di modifiche normative sopravvenute, sia consentita la partecipazione alla Società di soggetti diversi dai Comuni e dalla Provincia (o dall'Ente che dovesse sostituire quest'ultima), condizioni e limiti della delega ri- lasciata da detti soggetti saranno regolate dalle norme vi- genti in materia. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega e sempre che il sostituto faccia parte degli organi sopra indicati. La rappresentanza non può in ogni caso essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della S.R.R., né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. E' fatto in ogni caso salvo quanto inderogabilmente previsto dall'art.2372 c.c. e dalle norme vigenti in materia di rappresentanza dell'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

ART.16 - PRESIDENTE - SEGRATARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente; mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente. In assenza di amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario,

salvo che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.
L'Assemblea, prima dell'inizio della seduta, nomina un segretario scelto tra i soci presenti o tra i dipendenti della società.

Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da pro- cesso verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'articolo 2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal notaio.

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

Art.17 - REGOLARITA' COSTITUZIONE E VOTAZIONE

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi della L.R. n.9/2010. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi della L.R. n.9/2010.
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti espressi ai sensi della L.R. n.9/2010. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi ai sensi della L.R. n.9/2010.
Sono in ogni caso fatte salve le inderogabili disposizioni di legge in materia di quorum assembleari.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 6 L.R. n.9/2010 nelle vota- zioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 (diecimila) abitanti e per frazioni oltre 5.000 (cinquemila), fino ad un massimo di voti pari al 30% (trenta per cento) dei voti totali calcolati

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0009665 del 06-10-2026 arrivo

sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 (diecimila) abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'articolo 6, comma 6, L.R. n.9/2010, rappresenta il 95% (novantacinque per cento) del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% (cinque per cento) del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia.

Art.18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero [redacted] cinque membri, eletti dall'Assemblea che ne determina la durata nei limiti di legge.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della L.R. n.9/2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Le relative funzioni, ai sensi della citata norma, sono svolte a titolo gratuito.

Ai sensi dall'art. 12 comma 6 della L.R. n. 13 del 25.05.2022 il consiglio di amministrazione determina la misura del compenso del Presidente nel rispetto dei limiti della normativa vigente e con oneri a carico del bilancio della società.

Nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, secondo i criteri e nelle misure previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalla normativa vigente. Le designazioni e le votazioni devono essere effettuate con modalità idonee a garantire il rispetto di tale principio.

Il Vicepresidente esercita esclusivamente funzioni sostitutive del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

[redacted]

Art.19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e più segnata- mente, esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ri- tenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla L.R. n.9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che gli articoli 2364 e 2365 c.c. e le disposizioni del presente Statuto riservano all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare

specificati compiti ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c..

Art.20 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori durano in carica per il periodo massimo previsto dall'articolo 2383, comma 2 c.c..
Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministrazione che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a numero 5 (cinque) sedute anche non consecutive in un anno solare.

Art.21 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La riunione è fatta nella sede sociale, o in altro luogo, purchè in Italia, e può tenersi anche in videoconferenza con le modalità specificate al superiore articolo 12, e viene convocata a mezzo lettera raccomandata, o tramite posta elettronica certificata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma o tramite posta elettronica certificate, da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.
L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi.
La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide qualora vi sia la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali, stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza

Comune di Aidone (EN) Prot.. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

assoluta degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

Art.22 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se vengono a mancare, per dimissioni od altra causa, uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro sostituzione per cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'articolo 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della L.R. n.9/2010. Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.
Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Art.23 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente e, nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'articolo 2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.
Il Presidente può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione è rieleggibile.
Il Presidente:

a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;

b) sovrintende al regolare andamento della Società;

c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza, insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

stesso nella sua prima adunanza e comunque entro trenta giorni dall'assunzione.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art.24 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) supplenti. L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.
Le riunioni del collegio sindacale possano svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione con le modalità sopra indicate all'articolo 12.
La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Art.25 - BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.
Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministra- zione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio sociale da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del Collegio Sindacale all'approvazione dell'assemblea.
Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci, ma vanno ad accrescere il patrimonio sociale, osservate le disposizioni di legge.

Art.26 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente com- provata e qualificata esperienza ed iscritta nel registro dei revisori di cui all'articolo 6 del D.Lgs del 27 gennaio 2010 n.39. Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dall'articolo 10 del D.Lgs. sopra menzionato.
Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 (trenta) giorni prima

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Art.27 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, si debba procedere al- lo scioglimento della Società l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell'azienda o dei rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai Comuni, dalle Province, dalla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 6 della L.R. n.9/2010.

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

Art.28 - NORME SULLA TRASPARENZA

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12 luglio 2005. La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua .... organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funziona- mento dei servizi ad esso affidati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca o rapporti di lavoro disciplinati dal

D.Lgs. n.10 settembre 2003 n.276, nè può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

Art.29 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la S.R.R..

Art.30 - NORME TRANSITORIE

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre esercizi.

Art.31 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della L.R. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

STATUTO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DENOMINATA
"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 6 - ENNA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'articolo 2615-ter del c.c. e in ossequio all'articolo 6, comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n.9, tra i seguenti Enti: la Provincia Regionale di Enna e i Comuni di Enna, Nicosia, Leonforte, Barrafranca, Troina, Agira, Valguarnera Caropepe, Regalbuto, Pietraperzia, Centuripe, Assoro, Villarosa, Catenanuova, Aidone, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Cerami, Sperlinga, una società consortile per azioni con la denominazione:

"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 6 - ENNA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", in sigla "S.R.R. ENNA PROVINCIA"

per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei ri- fiuti. Alla società non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

E' vietata la cessione delle azioni anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'articolo 6, comma 3, della L.R. n.9/2010. Il tutto nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

Art.2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Enna, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel Registro delle Im- prese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attua- zione del c.c.. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

Art.3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza. Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il

destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

Art.4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, così come previsto dall'articolo 8 della L.R. n.9/2010 ha quale oggetto l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n.9/2010.

Esercita l'attività di controllo di cui all'articolo 8, comma 2, della L.R. n.9/2010, finalizza alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.
La S.R.R., ai sensi dell'articolo 8, comma 3 e ss., della L.R. n.9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alle Regione e alla Provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività d'informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti e dagli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei ri- fiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

Art.5 - FUNZIONI

La S.R.R. inoltre:

a) è sentita ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n.9/2010 nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti e dei sensi dell'articolo 3, comma 1, lett.d), nell'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lettera 1, comma 2, articolo 4 della L.R. n.9/2010;

c) la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultati di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'articolo 8, comma 2, L.R. n.9/2010;

d) attiva, di concerto con i Comuni consorziati e con il ge- store del servizio per la gestione integrata dei rifiuti tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario del- la gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. n.9/2010;

e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servi- zi di gestione integrata dei rifiuti, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati del piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, della L.R. n.9/2010;

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei ri- fiuti e ridurne la pericolosità, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. n./2010:

1) azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizza- ti a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

2) iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

3) campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti ta- li da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con la cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli Comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del- la L.R. n.9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i Comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n.152/2006 al fine di assicurare l'appropriata copertura dei

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della L.R. n.9/2010;

i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15 della L.R. n.9/2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

j)

Art.6 - DURATA

La durata della società viene prorogata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art.7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della Società è fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), ed è diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni nominative ordina- rie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore uguali diritti, salvo quanto infra specificato.

Ai sensi dell'art.2346, primo comma c.c., è esclusa l'emissione dei titoli azionari.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della L.R. n.9/2010, nel seguente modo:

a) 95% (novantacinque per cento) ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5% (cinque per cento) alla Provincia appartenente all'ATO. Detto capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

-**Provincia Regionale di Enna**: numero 6.000 (seimila) azioni del valore nominale complessivo di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero);

-**Comune di Enna:** (abitanti: 27.894 (ventisettemilaottocentonovantaquattro) numero 21.023 (ventunomilaventitré) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 21.023,00 (ventunomilaventitré virgola zero zero);

-**Comune di Nicosia:** (abitanti: 14.272 (quattordicimiladuecentosettantadue) numero 10.757 (diecimilasettecentocinquantasette) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 10.757,00 (diecimilasettecento-cinquantasette virgola zero zero);

-**Comune di Leonforte:** (abitanti: 13.878 (tredicimilaottocentosettantotto)) numero 10.460(diecimilaquattrocentosessanta) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 10.460,00 (diecimilaquattrocentosessanta virgola zero zero);

-**Comune diBarrafranca:**(abitanti:13.977tredicimilanovecentosettantasette))

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

numero 10.534 (diecimilacinquecentotrentaquattro)azioni, del valore nominale complessivo di Euro 10.534,00 (diecimilacinquecentotrentaquattro virgola zero zero);

-**Comune di Troina:** (abitanti: 9.628 (novemilaseicentoventotto)) numero 7.256 (settemiladuecentocinquantasei) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 7.256,00 (settemiladuecentocinquantasei virgola zero zero);

-**Comune di Agira:** (abitanti: 8.484 (ottomilaquattrocentottantaquattro)) numero 6.395 (seimilatrecentonovantacinque) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 6.395,00 (seimilatrecentonovantacinque virgola zero zero);

-**Comune di Valguarnera Caropepe:** (abitanti: 8.182 (ottomilacentottantadue)) numero 6.166 (seimilacentosessantasei) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 6.166,00 (seimilacentosessantasei virgola zero zero);

-**Comune di Regalbuto:** (abitanti: 7.388 (settemilatrecentottantotto)) numero 5.568 (cinquemilacinquecentosessantotto) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 5.568,00 (cinquemilacinquecentosessantotto virgola zero zero);

-**Comune di Pietraperzia:** (abitanti: 7.227 (settemiladuecentoventisette)) numero 5.446 (cinquemilaquattrocentoquarantasei) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 5.446,00 (cinquemilaquattrocentoquarantasei virgola zero zero);

-**Comune di Centuripe:** (abitanti: 5.599 (cinquemilacinquecentonovantanove)) numero 4.220 azioni, del valore nominale complessivo di Euro 4.220,00 (quattromiladuecentoventi virgola zero zero);

-**Comune di Assoro:** (abitanti: 5.366 (cinquemilatrecentosessantasei)) numero 4.045 (quattromilaquarantacinque) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 4.045,00 (quattromilaquarantacinque virgola zero zero);

-**Comune di Villarosa:** (abitanti: 5.130 (cinquemilacentotrenta)) numero 3.867 (tremilaottocentosessantasette) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 3.867,00 (tremilaottocentosessantasette virgola zero zero);

-**Comune di Catenanuova:** (abitanti:4.999(quattromilanovecentonovantanove)) numero 3.767 (tremilasettecentosessantasette) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 3.767,00 (tremilasettecentosessantasette virgola zero zero);

-**Comune di Aidone:** (abitanti: 4.929 (quattromilanovecentoventinove)) numero 3.715 (tremilasettecentoquindici) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 3.715,00 (tremilasettecentoquindici virgola zero zero);

-**Comune di Calascibetta:** (abitanti: 4.628 (quattromilaseicentoventotto)) numero 3.488 (tremilaquattrocentottantotto) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 3.488,00 (tremilaquattrocentottantotto virgola zero

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

zero);

-**Comune di Gagliano Castelferrato:** (abitanti: 3.722 (tremilasettecentoventidue)) numero 2.806 (duemilaottocentosei) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 2.806,00 (duemilaottocentosei virgola zero zero);

-**Comune di Nissoria:** (abitanti: 2.969 (duemilanovecentosessantanove)) numero 2.238 (duemiladuecentotrentotto) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 2.238,00 (duemiladuecentotrentotto virgola zero zero);

-**Comune di Cerami:** (abitanti: 2.150 (duemilacentocinquanta)) numero 1.621 (milleseicentoventuno) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 1.621,00 (milleseicentoventuno virgola zero zero);

-**Comune di Sperlinga:** (abitanti: 833 (ottocentotrentatré)) numero 628 (seicentoventotto) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 628,00 (seicentoventotto virgola zero ze- ro).

Totale valore nominale azioni sottoscritte dalla Provincia: Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero).

Totale valore nominale azioni sottoscritte dai Comuni: Euro 114.000,00 (centoquattordicimila virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

Art.8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'articolo 7 e 4 e seguenti della L.R. n.9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi e alla società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi.

La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17 L.R. n.19/2005, dall'articolo 4, comma 2, lett.c), d) ed e) della L.R. n.9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è comunque tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R..

Tale versamento non potrà essere sospeso o ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale; scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori,nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono poste a carico dei Comuni consorziati, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L.R. n.9/2010.

Art.9 - DOTAZIONE ORGANICA

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 9 della L.R. n.9/2010, e 45, comma 2 della L.R. n.2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso articolo 19, comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino ai termini di legge.

Nella fase di avvio della S.R.R., in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'articolo 19 della L.R. n.9/2010. La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della L.R. 29 dicembre 1962 n.28 e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R a qualsiasi assunzione ed altresì all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna.
Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 5 novembre 2004 n.15, nonché dell'articolo 45 del- la L.R. 8 febbraio 2007 n.2 e dell'articolo 61 della L.R. 14 maggio 2009 n.6.

Art.10 - SOCI

Assumono la qualità di socio della S.R.R. tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO 6, fatta eccezione per il Comune di Piaz za Armerina giusta quanto specificato ai punti 3) e 4) della premessa dell'atto costitutivo, così come individuato dal- l'articolo 5, comma 1 della L.R. n.9/2010 e la Provincia Regionale di Enna.
Le quote di partecipazione e le modalità sono previste al- l'articolo 6 della L.R. n.9/2010 nonché all'articolo 7 del presente statuto.
Stante la mancata emissione dei titoli azionari ai sensi del superiore art.7, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali corporativi e patrimoniali, spetta ai soci consorziati a far data dall'iscrizione nel libro soci. Eventuali trasferimenti delle partecipazioni azionarie, (che potranno es- sere effettuati solo in conformità ad eventuali modifiche delle partecipazioni sociali come regolate dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9/2010 o successive modifiche), dovranno essere redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, e saranno efficaci verso la società solo previa iscrizione nel libro soci, ai sensi degli articoli 2355 e 2022 c.c. su richiesta dell'alienante o dell'acquirente.

Art.11 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi della società sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente e il Vicepresidente;

d) il Collegio Sindacale.

Art.12 - L'ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria, in conformità all'articolo 2364 c.c. è convocata almeno una volta ogni semestre, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede Sociale, o in videoconferenza con le modalità appresso specificate, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o 1/5 (un quinto) dei Soci lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'articolo 2364 c.c., approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vicepresidente.

L'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 2365 c.c., delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

-

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0005655 del 06-10-2026 arrivo

Art.13 - VINCOLI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 14 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata al recapito ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente comunicati dal socio. L'avviso dovrà prevedere una seconda convocazione, indicandone giorno, luogo ed ora. Qualora non venissero adempiute le suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.15 - DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA

L'intervento in assemblea e l'esercizio dei relativi diritti sociali è consentito ai soci consorziati previa iscrizione nel libro soci, ai sensi dell'art.2355 e 2022 c.c. su richiesta dell'alienante o dell'acquirente.
Il diritto di voto, anche in deroga all'articolo 7, è esercitato dai Comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95% (novantacinque per cento)) ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della L.R. n.9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5% (cinque per cento)).
I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con le seguenti modalità.
La delega può essere rilasciata: per quanto riguarda i Comuni, solo a componenti della Giunta Municipale; per quanto riguarda la Provincia o l'Ente che la dovesse sostituire: solo a componenti dell'organo con funzioni esecutive.
Qualora, in forza di modifiche normative sopravvenute, sia consentita la partecipazione alla Società di soggetti diversi dai Comuni e dalla Provincia (o dall'Ente che dovesse sostituire quest'ultima), condizioni e limiti della delega ri- lasciata da detti soggetti saranno regolate dalle norme vi- genti in materia. La delega non può essere rilasciata con il nome

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.
Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega e sempre che il sostituto faccia parte degli organi sopra indicati. La rappresentanza non può in ogni caso essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della S.R.R., né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. E' fatto in ogni caso salvo quanto inderogabilmente previsto dall'art.2372 c.c. e dalle norme vigenti in materia di rappresentanza dell'assemblea.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

ART.16 - PRESIDENTE - SEGRATARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente; mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente. In assenza di amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario, salvo che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.
L'Assemblea, prima dell'inizio della seduta, nomina un segretario scelto tra i soci presenti o tra i dipendenti della società.

Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da pro- cesso verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'articolo 2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal notaio.

Art.17 - REGOLARITA' COSTITUZIONE E VOTAZIONE

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi della L.R. n.9/2010. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale

rappresentato e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi della L.R. n.9/2010.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti espressi ai sensi della L.R. n.9/2010. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi ai sensi della L.R. n.9/2010.

Sono in ogni caso fatte salve le inderogabili disposizioni di legge in materia di quorum assembleari.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6 L.R. n.9/2010 nelle vota- zioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 (diecimila) abitanti e per frazioni oltre 5.000 (cinquemila), fino ad un massimo di voti pari al 30% (trenta per cento) dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 (diecimila) abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'articolo 6, comma 6, L.R. n.9/2010, rappresenta il 95% (novantacinque per cento) del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% (cinque per cento) del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia.

Art.18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero cinque membri, eletti dall'Assemblea che ne determina la durata nei limiti di legge.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della L.R. n.9/2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Le relative funzioni, ai sensi della citata norma, sono svolte a titolo gratuito.

Ai sensi dall'art. 12 comma 6 della L.R. n. 13 del 25.05.2022 il consiglio di amministrazione determina la misura del compenso del Presidente nel rispetto dei limiti della normativa vigente e con oneri a carico del bilancio della società.

Nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, secondo i criteri e nelle misure previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalla normativa vigente. Le designazioni

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

e le votazioni devono essere effettuate con modalità idonee a garantire il rispetto di tale principio.
Il Vicepresidente esercita esclusivamente funzioni sostitutive del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art.19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e più segnata- mente, esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ri- tenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla L.R. n.9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che gli articoli 2364 e 2365 c.c. e le disposizioni del presente Statuto riservano all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specificati compiti ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c..

Art.20 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori durano in carica per il periodo massimo previsto dall'articolo 2383, comma 2 c.c..
Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministrazione che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a numero 5 (cinque) sedute anche non consecutive in un anno solare.

Art.21 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La riunione è fatta nella sede sociale, o in altro luogo, purchè in Italia, e può tenersi anche in videoconferenza con le modalità specificate al superiore articolo 12, e viene convocata a mezzo lettera raccomandata, o tramite posta elettronica certificata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma o tramite posta elettronica certificate, da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.
L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi.
La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide qualora vi sia la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali, stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

Art.22 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se vengono a mancare, per dimissioni od altra causa, uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro sostituzione per cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'articolo 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della L.R. n.9/2010. Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.
Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Art.23 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente e, nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'articolo 2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.
Il Presidente può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione è rieleggibile.
Il Presidente:

a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
b) sovrintende al regolare andamento della Società;

c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;
d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza, insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque entro trenta giorni dall'assunzione.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo

Art.24 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) supplenti. L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.
Le riunioni del collegio sindacale possano svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione con le modalità sopra indicate all'articolo 12.
La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Art.25 - BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.
Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministra- zione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio sociale da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del Collegio Sindacale all'approvazione dell'assemblea.
Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci, ma vanno ad accrescere il patrimonio sociale, osservate le disposizioni di legge.

Art.26 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente com- provata e qualificata esperienza ed iscritta nel registro dei revisori di cui all'articolo 6 del D.Lgs del 27

gennaio 2010 n.39. Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dall'articolo 10 del D.Lgs. sopra menzionato.
Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Art.27 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, si debba procedere al- lo scioglimento della Società l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell'azienda o dei rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai Comuni, dalle Province, dalla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 6 della L.R. n.9/2010.

Art.28 - NORME SULLA TRASPARENZA

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12 luglio 2005. La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua .... organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.
Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.
Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0003655 del 06-10-2026 arrivo

criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funziona- mento dei servizi ad esso affidati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca o rapporti di lavoro disciplinati dal D.Lgs. n.10 settembre 2003 n.276, nè può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

Art.29 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la S.R.R..

Art.30 - NORME TRANSITORIE

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre esercizi.

Art.31 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della L.R. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

Comune di Aidone (EN) Prot. N.0008665 del 06-10-2026 arrivo